

Codice A1814A

D.D. 31 luglio 2018, n. 2290

**L.R. n. 45/1989. Autorizzazione per realizzazione di opere di messa in sicurezza e prevenzione del rischio idrogeologico a seguito di interventi realizzati in assenza di titolo abilitativo in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Serole (AT). Richiedente: Grossi Tiziana.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989, la Sig. ra Grossi Tiziana, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto, nel comune di Serole (AT), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di circa 14.504,00 mq. boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di 304,14 mc., sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) i movimenti di terra necessari per l'esecuzione dei lavori (canalette di raccolta delle acque, posa dei pozzetti di interruzione, costruzione di opere di dissipazione e piccoli livellamenti connessi agli interventi di inerbimento e piantumazione) dovranno essere limitati allo stretto necessario e non superiori a quanto indicato in progetto; non dovranno comunque essere realizzati movimenti terra per scavi e sbancamenti finalizzati al rimodellamento delle superfici, se non per quanto riguarda il rimodellamento di parte delle scarpate di monte della pista forestale.
- 2) Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni riportate nella Relazione Geologica a firma del Dott. Geol. Claudio Riccabone, allegate alla documentazione progettuale.
- 3) Dovrà essere eseguita una periodica manutenzione e pulizia delle canalette di raccolta delle acque superficiali e dei pozzetti in cls.
- 4) Allo scopo di ridurre i fenomeni erosivi ed il conseguente trasporto solido delle pareti e del fondo delle canalette, si dovrà provvedere all'immediata semina di manto erboso a rapido attecchimento.
- 5) Se in conseguenza della realizzazione delle opere autorizzate, fosse necessario modificare l'assetto geomorfologico-idrogeologico dell'area tramite scavi e riporti (oltre a quelli indicati nel progetto allegato all'istanza), la realizzazione di dreni o simili, dovrà essere chiesta specifica autorizzazione in variante.
- 6) Il taglio del materiale legnoso atterrato e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere ulteriormente arrecato agli alberi presenti e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale.
- 7) Al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere.
- 8) I lavori di rimessa in pristino dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni contenute nella relazione tecnica forestale redatta dal dr. Stefano Assone.
- 9) Dovranno essere comunicate: le date di inizio e fine lavori al Gruppo Carabinieri Forestale di Asti e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori che dovrà pervenire entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

- 10) Nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione al Settore scrivente per una valutazione dell'entità della variante.
- 11) L'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo.

I lavori in oggetto risultano anche prescritti ai sensi dell'art. 54 del Regolamento Forestale vigente.

Questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria per valutare la compatibilità tra l'eseguito in difformità e le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di **ventiquattro mesi** e che i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse aver luogo nei termini previsti. Qualora nei 60 giorni successivi alla scadenza dell'autorizzazione non sia pervenuta la comunicazione di fine lavori di cui al punto 9) si procederà ad un accertamento d'ufficio;

- di dare atto che ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è soggetto al versamento del deposito cauzionale di euro 2.900,80.

- di dare altresì atto che trattandosi di intervento di rimessa in pristino in cui la destinazione d'uso finale a bosco non è modificata ai sensi del comma 4 dell'art. 9 della l.r. 45/89, si deroga dal rimboschimento previsto e che non è dovuta compensazione ai sensi dell'art. 19 della l.r. 4/2009.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, previsti per la realizzazione delle opere; l'autorizzazione inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D. Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata), da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Ing. Roberto Crivelli**

I funzionari estensori  
dott.ssa Grazia Pastorini  
dott. Giorgio Cacciabue  
dott. Luca Alciati